

N. R.G. 111065/2007



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **111065** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2007** dell'ex Ruolo di Guastalla,

PROMOSSA DA

I **G** [redacted] nata ad [redacted]
[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted], Via n. [redacted] per procura a margine all'atto di citazione;

- parte attrice -

CONTRO

T **SAS DI** [redacted] con sede legale in [redacted]
(p.iva 03509790287) rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] Corso [redacted]
[redacted] per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

BANCA [redacted] con sede legale in Roma, (p.iva [redacted])
[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] in forza di procura generale alle liti not. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, [redacted]

- parte convenuta -

OGGETTO: risoluzione per inadempimento.

Conclusioni attrice: *"nei confronti di entrambi i convenuti: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 o/e 1453 c.c., del contratto di prestazione di servizio n. 001737 di cui in premessa dell'atto di citazione per inadempimento di T. [redacted] dazione in ordine alla obbligazione di fornire a [redacted] G. [redacted] l'apparato denominato [redacted] e"*

come meglio descritto in contratto, in condizioni di efficienza ed idoneità all'uso convenuto e di mantenerlo tale per la durata del rapporto contrattuale e/o all'obbligazione di eseguire nei termini e nei modi di cui al contratto stesso, i servizi semestrali ivi contemplati; nei confronti di T sas: per effetto dell'accoglimento dell'avanti estesa domanda, condannare T sas a restituire alla signora C la somma (ammontante a € 2.441,07) da quest'ultima già versata direttamente alla stessa T sas, limitatamente a € 200,00 e a E in esecuzione del contratto di finanziamento collegato al suddetto contratto di prestazione di servizio o altra somma, maggiore o minore, meglio vista e determinata secondo giustizia e/o equità, con gli interessi legali dalla notifica del presente atto introduttivo al saldo; nei confronti di B spa: accertare e dichiarare come conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione di servizio n. 001737 tra T sas e C la risoluzione anche del contratto di finanziamento concluso tra C e B spa e, comunque, l'estinzione delle residue obbligazioni da esso contratto di finanziamento scaturite a carico dell'attrice, previamente accertando e dichiarando il collegamento funzionale tra i due contratti stessi o anche a prescindere dall'esistenza di un siffatto collegamento; accertare e dichiarare comunque la illegittimità e la natura di fatto illecito delle segnalazioni del nominativo della signora C come debitrice insolvente e/o in sofferenza di cui pure è causa, alla società CRIF spa e alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguente e corrispondente inserimento/pubblicazione del nominativo stesso nella rispettive banche date cui gli istituti di credito e gli intermediari finanziari hanno accesso, eventualmente in subordine anche solo considerandosi che, al fine di tale declaratoria, che non sono state precisare ed inserire le ragioni addotte dall'attrice per il mancato pagamento della somma pretesa da B, comunicare alla società B spa quale responsabile di tali segnalazioni, a comunicare a alla società CRIF spa e alla Centrale Rischi della Banca d'Italia dichiarazione/richiesta di revoca delle segnalazioni stesse e della cessazione della sia pubblicazione nelle rispettive banche data; siccome riprodotte una posizione di rischio non veritiera e, dunque, illegittima ed erronea; a risarcire alla sig.ra C i danni non patrimoniali da quest'ultima patiti e patienti in ragione della suddetta segnalazione e dei suoi effetti, siccome segnalazione avente carattere diffamatorio, rilevante ex art. 595 c.p. E/o in quanto lesiva della reputazione dell'immagine e dell'onore dell'attrice, mediante pagamento della somma di € 15.000,00 o di altra somma, maggiore o minore, che fosse meglio determinata secondo giustizia e/o equità con interessi e rivalutazione monetaria dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al saldo; ordinare, quale risarcimento in forma specifica, la pubblicazione della sentenza che definirà, nei termini invocati da parte attrice, il presente giudizio presso le banche dati in cui il nominativo della signora Luorio è stato come sopra illegittimamente inserito e a restituire a C la complessiva somma di € 1.167,52 o altra meglio determinata con interessi e rivalutazione dal 4/4/2009 al saldo; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio".



Conclusioni convenuta BNL: "in via principale: rigettare le domande tutte spiegate dalle controparti ai danni della Banca [redacted] spa perché infondate in fatto ed in diritto; accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 3/6/2004 dalla sig.ra luorio giorgina con la Banca [redacted] ha una causa autonoma rispetto al contratto di prestazione di servizio sottoscritto dalla sig.ra [redacted] C[redacted] a con T[redacted] sas di [redacted] in liquidazione; accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del predetto contratto di finanziamento per inadempimento della sig.ra C[redacted] e [redacted] e conseguentemente condannare la sig.ra C[redacted] e [redacted] al pagamento, a favore della Banca [redacted] delle residue rate del finanziamento pari alla complessiva somma di € 1.092,53 oltre interessi moratori convenzionali dal di del dovuto al saldo effettivo; in via subordinata; nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ravvisi una volontà di collegamento tra il contratto di finanziamento sottoscritto in data 3/06/04 tra la sig.ra C[redacted] e la B[redacted] ed il contratto di prestazione di servizio sottoscritto tra la sig.ra C[redacted] e la T[redacted] sas di [redacted] in liquidazione accertare e dichiarare il diritto di credito ella B[redacted] e per l'effetto condannare T[redacted] sas al pagamento della suindicata somma di € 1.02,53 oltre interessi moratori convenzionali dal di del dovuto al saldo effettivo a favore della Banca [redacted] spa; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Conclusioni T[redacted] sas: "rigettarsi le domande di controparte in perché infondate; sempre nel merito: in denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse pronunciare la risoluzione del contratto in essere tra [redacted] e T[redacted] sas, rigettarsi la domanda riconvenzionale subordinata proposta da B[redacted] spa nei confronti di T[redacted] sas, in ragione dell'insussistenza del collegamento negoziale nei temoni prospettati ex adverso".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La sig.ra luorio ha dedotto di avere stipulato con T[redacted] sas il "contratto di prestazione di servizio n. 001737" in data 3 giugno 2004 in forza del quale la società T[redacted] sas si sarebbe impegnata a fornire alla cliente in comodato d'uso gratuito l'apparato ad uso domestico "Hidros WP60" denominato "A[redacted]" per la filtrazione dell'acqua domestica, mentre quest'ultima si sarebbe impegnata a corrispondere la somma di € 2.950,00 quale compenso per l'assistenza tecnica per il periodo di dieci anni relativamente ai servizi, da svolgersi in venti interventi semestrali, di sostituzione e manutenzione del macchinario compresa la sostituzione dei filtri. Detta somma sarebbe stata corrisposta a T[redacted] sas mediante sottoscrizione di apposito finanziamento da parte dei B[redacted] per la somma di € 2.750,00, mentre il pagamento di € 200,00 sarebbe avvenuto direttamente nelle mani del responsabile di T[redacted] il finanziamento, erogato e direttamente versato a T[redacted] avrebbe dovuto essere restituito in 36 rate di €



92,60 ciascuna. Ciò premesso ha lamentato che la T...sas avrebbe provveduto ad onorare i propri impegni solo in sporadiche occasioni, senza cioè provvedere ad eseguire i richiesti interventi manutentivi, resi ancora più urgenti a causa di difetti di funzionamento prontamente denunciati; rimaste inevase le richieste di inadempimento, con lettera raccomandata A/R del 18 giugno 2006 parte attrice avrebbe intimato l'adempimento delle obbligazioni entro il termine di 15 giorni pena la risoluzione di diritto del contratto. Realizzatasi detta risoluzione, la sig.ra L... avrebbe poi informato B... delle circostanze, con conseguente richiesta di estinzione delle obbligazioni sorte anche nei confronti dell'Istituto di credito; tuttavia, quest'ultimo avrebbe contestato il mancato pagamento delle rate scadute, invitando parte attrice a provvedervi ai sensi dell'art. 4 del contratto di finanziamento. Preso atto della indisponibilità della luorio al pagamento delle rate F... avrebbe provveduto a segnalare la posizione debitoria della attrice presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, segnalazione che avrebbe causato all'attrice danni nella qualità di fideiussore del marito B... G... Alla luce di queste coordinate di fatto, l'attrice ha invocato la risoluzione del contratto di assistenza stipulato con T...srl, con conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte a T... per il tramite del contratto di finanziamento sottoscritto che, in quanto collegato con il primo, sarebbe inevitabilmente travolto dalla risoluzione di quello "a monte" secondo lo schema del c.d. "mutuo di scopo", a nulla valendo la disposizione dell'art. 4 del contratto di finanziamento che, come tale, sarebbe inefficace in quanto ritenuta clausola vessatoria. Nei confronti della B... inoltre, la sig.ra luorio ha spiegato domanda di risarcimento del danno a causa della ritenuta illegittimità della segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La società T...sas si è costituita in giudizio eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi in quanto gli stessi non sarebbero mai stati precedentemente denunciati e negando ancora più radicalmente che essi fossero presenti (in ogni caso, il presunto vizio riguarderebbe elementi esclusi dalla garanzia). Con riguardo invece ai lamentati omessi interventi di manutenzione, la convenuta ha ritenuto ciò fosse addebitabile alla indisponibilità di controparte che, nonostante la disponibilità di T... non avrebbe in nessun modo ritenuto di accettare la prestazione. Ma - ha dedotto la convenuta - anche nell'ipotesi in cui una responsabilità possa essere ipotizzata in capo alla fornitrice, l'effetto risolutivo non potrebbe escludere l'obbligo dell'attrice di

corrispondere il compenso per le opere svolte, né potrebbe ritenersi che l'eventuale risoluzione produca effetti sul contratto di finanziamento.

La B. ha eccepito che non ricorrerebbe affatto nel caso in esame l'ipotesi di contratti collegati, dal momento che la *"Banca ha rivestito in ruolo esclusivamente limitato alla erogazione del finanziamento con la precisa volontà di mantenersi del tutto estranea alle vicende del rapporto commerciale intercorso tra la sig.ra Luorio ed il fornitore, ed a qualsiasi altro rapporto ad esso connesso, sussistente con terzi"*; una simile conclusione sarebbe peraltro ulteriormente confortata dal fatto che le parti avrebbero pattuito che il cliente non avrebbe potuto opporre alla Banca eventuali eccezioni atinenti al rapporto con il fornitore, di fatto, recidendo ogni rapporto tra i due negozi. Peraltro la disposizione dell'art. 4 del contratto di finanziamento non potrebbe ritenersi in nessun modo vessatoria non ricorrendone i presupposti applicativi. Inoltre, a fronte dell'esistenza dell'esposizione debitoria in capo alla attrice, non vi sarebbero i motivi per ritenere illecita la sua segnalazione alla Centrale Rischi anche in considerazione del fatto che la sig.ra Luorio, sottoscrivendo il contratto, avrebbe espressamente autorizzato la fornitrice a *"trasmettere tutti i dati (dalla stessa) forniti per ottenere il finanziamento richiesto, nonché i dati relativi all'andamento del rapporto a CRIF spa"*.

2.- In via preliminare, si osserva che dalla documentazione depositata da parte di Try sas è emerso che essa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29/4/2013; alla luce di ciò, la giurisprudenza ha precisato che *"la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli art. 299 ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso"* (Cass., 12

marzo 2013 n. 6070). Orbene, dal momento che la cancellazione della società determina un evento interruttivo del processo, come tale, soggetto al regime di cui all'art. 300 c.p.c., si deve osservare che il procuratore della parte ha evidenziato prima l'avvenuto avvicendamento nella compagine sociale e poi la cancellazione dal Registro delle Imprese, peraltro all'esclusivo scopo di giustificare la propria rinuncia al mandato (con conseguente richiesta di differimento di udienza al fine di consentire alla parte di procurarsi altro difensore); dal momento che l'istituto della interruzione è stabilito nell'interesse esclusivo della parte che, quindi, ne ha piena disponibilità quanto agli effetti, il soggetto colpito, tramite il proprio procuratore, deve chiaramente dichiarare di volersene avvalere (Cass., 9900 del 2007), pena l'impossibilità di rilevazione d'ufficio da parte del giudice (che, così facendo, finirebbe per sostituire la propria volontà a quella della parte).

Ciò premesso, si deve osservare che, come è noto, in tema di azione di risoluzione per inadempimento, su parte creditrice incombe solo l'obbligo di provare il titolo contrattuale, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore; su quest'ultimo incomberà, viceversa, l'onere di provare l'esatto adempimento. Alla luce di tutto ciò, T. sas, non avendo nemmeno depositato memoria istruttoria volta a dare la dimostrazione del proprio adempimento (o della non imputabilità dell'inadempimento), non può validamente contrastare le domande di risoluzione contrattuale svolte da parte attrice, che, quindi, dovranno essere accolte.

Una simile conclusione trova, peraltro, conferma dalle risultanze dell'istruttoria espletata la quale ha consentito di evidenziare l'esistenza di oggettivi vizi di funzionamento derivanti dalla difficoltà di raccordo del depuratore con le tubazioni domestiche cui il personale di T. nonostante i ripetuti interventi, non era riuscito a ovviare (testi [redacted], udienza del 14 dicembre 2011; [redacted] udienza del 18 aprile 2012). Inoltre, l'affermazione di parte attrice relativa ai mancati interventi di manutenzione non è stata in nessun modo smentita dalla documentazione prodotta da T. sas, ragion per cui anche sotto questo autonomo profilo deve ritenersi che la domanda di parte attrice debba essere accolta.

Da ciò deriva la necessità di verificare quali siano gli effetti della risoluzione sul contratto di finanziamento stipulato con la B. essendo peraltro pacifico che detti denari sono stati direttamente versati dalla stessa alla T. sas. Nel contratto 3/06/2004 si legge chiaramente che il finanziamento di € 2.750,00 è stato richiesto

quale corrispettivo del servizio di assistenza del prodotto A [REDACTED] ("descrizione: serv. ass. Aquafree"), ma si legge altrettanto chiaramente che il cliente ha dichiarato di "approvare specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.341 c.c., c. 2. le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate nel modulo 'Privacy e Condizioni' tra cui anche quella di cui all'art. 4, secondo cui *"non può essere opposta alla Banca contestazione alcuna circa la mancata o ritardata consegna del bene/servizio, eventuali vizi palesi, occulti o difetto dello stesso, ovvero il rifiuto del cliente al ritiro/fruizione ... non esiste accordo che attribuisca alla banca l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del convenzionato"*. Come si vede, nel medesimo contesto sembrano convivere disposizioni indicative di volontà differenti: da un lato, l'espressa funzionalizzazione del finanziamento ad una precisa destinazione indurrebbe a ritenere esistente un nesso di interdipendenza tra i due negozi, dall'altro, la presenza di una clausola di "sterilizzazione" degli effetti del rapporto commerciale su quello finanziario è indice di una contraria volontà tra le parti.

Al fine di sostenere la propria tesi, parte attrice ha dedotto che la disposizione da ultimo richiamata dovrebbe essere inefficace in quanto rientrante nelle clausole per le quali il codice del consumo espressamente commina detta sanzione, mentre nella propria comparsa conclusionale ha anche invocato l'applicazione dell'art. 125 quinquies del dlgs 1 settembre 1993 n. 385 secondo cui *"nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c."*, con la precisazione, al secondo comma, che *"la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato"*, mentre *"la risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso"*.

Ritiene questo Tribunale che è proprio alla luce di quest'ultima disposizione che deve essere decisa la domanda di parte attrice. Infatti, l'art. 121, lett. d del TUB definisce il "contratto di credito collegato" come quello *"finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre al-*

meno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito". Alla luce di dette direttive ermeneutiche e sulla base della contestuale conclusione del contratto di prestazione dei servizi e di quello di finanziamento, è possibile inferire che l'incaricato di T. avesse anche titolo per procedere alla proposta del piano di finanziamento, evidentemente sulla base di una precedente autorizzazione da parte di B. al fine di procacciarsi, in questo modo, nuovi clienti; d'altra parte, la chiara lettera del contratto di finanziamento sottoscritto consente di ritenere ulteriormente esistente anche l'altro requisito, costituito dalla indicazione del bene oggetto dell'acquisto finanziato, espressamente indicato nel contratto sottoscritto.

Chiarito dunque che la fattispecie oggetto del presente giudizio possa essere concretamente qualificata come "credito collegato" al contratto commerciale, l'antinomia tra la disposizione sopra citata e la norma contrattuale inserita nel contratto di finanziamento (art. 4 contratto di finanziamento) deve essere risolta attraverso la declaratoria di nullità di quest'ultima: infatti, con l'art. 125 *quinques* TUB (inserito dal dlgs 13/08/2010 n. 141) il legislatore ha recepito la direttiva 2008/48/CEE in un contesto, dal legislatore comunitario chiaramente perseguito, caratterizzato dalla tutela delle posizioni del consumatore e strutturato sulle c.d. "nullità di protezione" volte a garantire fino in fondo la posizione del contraente debole soprattutto con riferimento a disposizioni contrattuali potenzialmente idonee a determinare uno squilibrio di posizioni giuridiche. Dette norme assumono un carattere imperativo, capace in ogni caso di prevalere sull'assetto degli interessi contrattualmente definito tra le parti, pena la sostanziale vanificazione di qualsiasi tutela del consumatore stesso. Nel caso in esame, la pattuizione contrattuale renderebbe particolarmente difficoltosa la tutela del soggetto debole che, stipulato il contratto per la prestazione dei servizi, si è trovato ad avere immediatamente corrisposto anticipatamente l'intero importo delle prestazioni che il professionista avrebbe dovuto effettuare nel corso di un lungo arco temporale, non potendo in nessun modo sottrarsi, per la denunciata autonomia tra i due rapporti, ai pagamenti a favore della Banca finanziatrice. In forza di tali pattuizioni il consumatore correrebbe il rischio che, anche ove la prestazione da parte di T. non fosse stata

resa, sarebbe stato costretto comunque a procedere ai pagamenti per prestazioni in realtà mai effettuate.

E' evidente, dunque, lo squilibrio che si realizzerebbe tra le posizioni del consumatore e quella del professionista.

Da ciò consegue che la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione di servizio n. 1737 determina anche il venir meno del contratto di finanziamento concesso da B [REDACTED]

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è pacifico per stessa ammissione di parte attrice che le somme del finanziamento sono state direttamente corrisposte a T [REDACTED] sas (*"la somma conseguentemente mutuata, pari, appunto a € 2.750,00 è stata direttamente versata da B [REDACTED] a T [REDACTED] sas"*, comparsa conclusionale, pag. 2), senza, cioè, che si fosse mai realizzata una *traditio* del denaro dalla banca al consumatore: per tale ragione, non pare possa oggettivamente discorrere tecnicamente di un "mutuo" (tipico contratto reale) ma solo di pagamenti rateali da parte della luorio alla Banca. In altri termini, parte attrice potrà chiedere la restituzione di somme che sono uscite dal suo patrimonio solo nei confronti dell'*accipiens*, ovvero B [REDACTED], ma non potrà in nessun caso richiedere la restituzione di quelle dalla banca corrisposte a T [REDACTED]

Da ultimo, parte attrice ha depositato due contabili di accredito di € 1.155,45 del 16 novembre 2009 e di € 12,07 del 4 dicembre 2009 su carta intestata B [REDACTED] dalle quali dovrebbe emergere la prova del pagamento di *"quanto ancora (teoricamente) dovuto a saldo dell'ammortamento del finanziamento"*, chiedendone la ripetizione. Trattandosi di pagamenti avvenuti in corso di causa ed all'esclusivo scopo di limitare i danni derivanti dalla segnalazione presso la Centrale Rischio, del tutto legittimamente parte attrice ne ha chiesto la restituzioni in questa sede.

In conclusione, T [REDACTED] sas potrà essere condannata esclusivamente al pagamento della somma di € 200,00 corrisposta in concomitanza alla stipulazione del contratto di acquisto del servizio; viceversa, B [REDACTED] dovrà essere condannata alla restituzione della somma percepita dalla sig.ra luorio nel corso del presente giudizio pari a € 1.167,52. In accoglimento della domanda di manleva formulata da B [REDACTED] T [REDACTED] sas dovrà essere condannata al pagamento di quanto B [REDACTED] corrisponderà a favore della sig.ra luorio a titolo di restituzione delle somme versate.

3.- Parte attrice ha anche domandato il riconoscimento dell'illegittimità della segnalazione del proprio nome sul circuito della Centrale Rischi della Banca d'Italia, da cui sarebbero derivati danni in capo al di lei marito per le difficoltà di accesso ai credito.

Osserva questo giudice come la segnalazione alla Centrale dei Rischi (al pari di segnalazioni a qualunque altra banca dati di informazioni creditizie gestita da società private) possa essere legittimamente operata solo se sussistano elementi concreti per ritenere che il debitore sia incapace di far fronte con mezzi normali alle sue obbligazioni, tanto da ritenere concretamente a rischio l'effettiva riscossione del credito, dovendosi così interpretare la condizione di "credito a sofferenza" richiesta dalla delibera del CICR 29.3.94 emessa in attuazione degli artt. 53, 67, 107 e 108 dlgs 385/93 (TUB) e delle successive direttive impartite a tutti gli enti creditizi mediante varie circolari della Banca d'Italia, per consentire la segnalazione del nominativo del debitore. Parimenti, deve escludersi qualsiasi automatismo tra semplice inadempimento e segnalazione, data la gravità delle conseguenze che ne derivano per il segnalato. In questo contesto, assumono particolare rilevanza gli obblighi di buona fede e correttezza che devono improntare il comportamento di ogni parte contrattuale, con la conseguenza che possa essere preteso che l'istituto di credito proceda al compimento di approfondita istruttoria prima di operare la segnalazione, per verificare, sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/ o finanziario - se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito "a sofferenza", ossia tale per cui appaiano sussistere relevantissime difficoltà di recuperarlo.

Orbene, nel caso in esame, la Banca ha proceduto alla segnalazione nonostante fosse stata messa a conoscenza dell'esistenza e della conseguente contestazione di un inadempimento da parte della società fornitrice del servizio; ciò attesta non certo una situazione di difficoltà economica quanto - più semplicemente - l'insorgenza di un contenzioso tra le parti che nulla avrebbe potuto dire in ordine alla situazione economico - finanziaria della cliente, unico elemento che - se negativo - avrebbe potuto legittimare la segnalazione.

A fronte del comportamento illegittimo della B [REDACTED], il danno subito dall'attrice non può essere individuato nei pregiudizi subiti da terzi soggetti rispetto al presente giudizio, ma nel danno all'immagine che chi venga ingiustamente inserito nella Centrale Rischi della Banca d'Italia normalmente subisce. Nel caso in esame, la Sig.ra I [REDACTED] non ha dato prova di avere svolto una attività che necessiti frequenti ricorsi al circuito bancario per cui il risarcimento, necessariamente liquidato in via equitativa, si stima equo fissare in € 2.000,00 oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata con decorrenza dalla documentata rilevazione della segnalazione del 31/08/2007 (doc. 12 attrice).

Stante la illegittimità della segnalazione, dovrà essere disposta la cancellazione di essa.

Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale di avere compiutamente ristorato la posizione giuridica dell'attrice, rendendosi, così, superflua ogni altra disposizione, compresa il richiesto ordine di pubblicazione della presente decisione.

4.- Con riferimento alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che esse dovranno far carico sui convenuti alla luce del principio di soccombenza secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:

- 1) Dichiarare la risoluzione per inadempimento di T [REDACTED] sas del contratto n. 001737 stipulato con la sig.ra I [REDACTED] G [REDACTED];
- 2) accertato l'esistenza del collegamento ex art. 125 *quinquies* TUB tra il contratto n. 001737 e quello di finanziamento 3/6/2004 sottoscritto tra la sig.ra I [REDACTED] G [REDACTED] e BNL, dichiara la risoluzione anche di quest'ultimo contratto;
- 3) condanna T [REDACTED] sas a restituire a I [REDACTED] G [REDACTED] la somma di € 200,00 oltre interessi legali dal 3 giugno 2004;
- 4) condanna B [REDACTED] spa a restituire a I [REDACTED] G [REDACTED] la somma di € 1.167,52 oltre interessi legali dal 4 dicembre 2009;
- 5) condanna B [REDACTED] al pagamento, a favore di I [REDACTED] G [REDACTED], della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal 31 agosto 2007;
- 6) ordina la cancellazione del nominativo della sig.ra I [REDACTED] della Centrale Rischi

Sentenza n. 697/2014 pubbl. il 09/05/2014

RG n. 111065/2007

Reperl. n. 1841/2014 del 09/05/2014

della Banca d'Italia;

- 7) condanna T. sas a restituire a B. le somme di cui al punto 4;
- 8) condanna T. sas e B. spa in solido tra di loro a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano, alla luce del DM 55/2014, nella somma di € 2.400,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa come per legge ed in € 204,29 per esborsi.

Reggio Emilia, 5 maggio 2014

Il Giudice
dott. Matteo Marini

